

2. Qualora la normativa relativa al commercio della birra emanata da uno Stato membro allo scopo di definire i vari tipi di birra prodotti tradizionalmente in una determinata parte della Comunità e di garantirne il gusto caratteristico, vieti la messa in commercio di qualsiasi birra il cui grado di acidità superi un certo livello, a meno che questa birra non sia ottenuta mediante procedimenti tradizionalmente seguiti in questa parte della Comunità per produrre birra acida, l'estensione di detto divieto alla birra lecitamente prodotta e messa in commercio in un altro Stato membro deve essere considerata misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato.
3. L'estensione, da parte di uno Stato membro, del divieto di indicare la densità primitiva della birra sull'imballaggio esterno o sull'etichetta a questo applicata, alla birra importata da altri Stati membri, che renda necessaria la modifica dell'etichetta sotto la quale la birra importata è lecitamente smerciata nello Stato membro esportatore, va considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato, a meno che detta indicazione, tenuto conto delle sue modalità specifiche, non sia atta ad indurre in errore l'acquirente.

Nel procedimento 94/82,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal giudice di polizia economica presso l'Arrondissementsrechtbank di Arnhem nella causa penale promossa contro

DE KIKVORSCH GROOTHANDEL-IMPORT-EXPORT BV,

domanda vertente sull'interpretazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci, onde poter statuire sulla compatibilità con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE di talune disposizioni del decreto olandese sulla birra del 1976,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. A carico dell'imputata nella causa principale del presente procedimento, la società De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV (in prosieguo la De Kikvorsch) veniva promosso un giudizio penale dinanzi al giudice di polizia economia presso il Tribunale di Arnhem per aver importato e messo in commercio nel 1980, nei Paesi Bassi, una birra chiamata «Berliner Kindl Weiße Bier» proveniente dalla Repubblica federale di Germania.

Dall'ordinanza di rinvio si desume che detta birra non soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 6, n. 4, del decreto olandese sulla birra del 1976 (Verorde-

ningenblad Bedrijfsorganisatie 31. 8. 1976, n. 36), in quanto il suo grado d'acidità (pH) era di 3,2 (più il pH è basso, più, la birra è acida) ed era quindi inferiore al grado d'acidità prescritto, pur non figurando fra le birre acide, ai sensi dell'art. 1, lett. j, del decreto sulla birra, per le quali non è previsto alcun limite minimo. La De Kikvorsch trasgrediva inoltre l'art. 7, n. 3, del decreto sulla birra, poiché l'etichetta riportava la densità primitiva della birra.

2. L'art. 6, n. 4, del decreto sulla birra enuncia l'obbligo relativo all'acidità nei seguenti termini:

«Fatta eccezione per la bevanda considerata all'art. 1, lett. j, il grado d'acidità (pH) delle bevande di cui al presente regolamento deve essere superiore a 3,9».

Le birre considerate all'art. 1, lett. j, sono le birre cosiddette acide. La definizione di tali birre, data in quest'ultima disposizione, è riportata al secondo punto della questione pregiudiziale.

L'art. 7, n. 2, del decreto sulla birra, dispone che è vietato mettere in commercio nei Paesi Bassi birra la cui densità primitiva non rientra in una delle categorie riportate al n. 1 dello stesso articolo. L'indice di riferimento alla categoria di appartenenza della birra deve, a norma dell'art. 9, n. 1, lett. b), essere indicato sull'imballaggio preconfezionato nel modo seguente, ad esempio: «Cat. II», per la birra la cui densità primitiva si colloca fra 7 e 9,5 incluso. Invece, l'art. 7, n. 3, vieta di indicare sull'imballaggio preconfezionato o sull'etichetta la densità primitiva in se stessa.

4. Il decreto sulla birra è stato adottato in applicazione di una decisione del 31 agosto 1973 del Comitato dei Ministri dell'Unione economica Benelux, relativa all'armonizzazione delle legislazioni in materia di birra (testi base Benelux 1973/74, pagg. 1680 e segg.). Tale decisione contiene altresì il divieto di mettere in commercio birre con grado di acidità (pH) inferiore a 3,9, ma non prevede alcun divieto di indicare la densità primitiva.

5. Ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), della legge sulle bevande e sui bar, alberghi e ristoranti (7 dicembre 1964, Stbl 386, modificata da ultimo con legge 14 dicembre 1977, Stbl 675), nei Paesi Bassi è obbligatorio indicare il grado alcolico sul contenitore delle bevande alcoliche fornite nell'ambito di un commercio ai privati per il consumo non sul posto.

6. Il 26 giugno 1970, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti la birra (GU 1970, C 105, pag. 17). Tale proposta che non disciplina il grado d'acidità e non contiene disposizioni per l'indicazione della

densità primitiva sull'imballaggio preconfezionato o sull'etichetta, è stata nel frattempo revocata.

7. Avendo sollevato d'ufficio la questione della compatibilità col diritto comunitario delle suddette disposizioni di cui è causa, il giudice di polizia economica presso il Tribunale di Arnhem decideva, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Posto che una normativa commerciale di uno Stato membro concernente la birra

— intende per birra:

la bevanda ottenuta mediante fermentazione alcolica di un mosto ricavato da materie prime amidacee o zuccherine, luppolo (comprese le polveri e gli estratti di luppolo) e acqua potabile;

— intende per birra acida:

la bevanda ottenuta:

1. sia mediante fermentazione spontanea con una densità primitiva minima di 11 gradi Plato, un'acidità totale minima di 30 milliequivalenti di NaOH per litro ed un'acidità volatile minima di 2 milliequivalenti di NaOH per litro, e che deve essere fabbricata a partire da un mosto nella cui preparazione si sia impiegato frumento per almeno il 30 % del peso totale delle materie prime amidacee o zuccherine utilizzate;
2. sia mediante fermentazione alta e con la stessa acidità e densità primitiva della birra di cui sub 1;

— intende per imballaggio preconfezionato:

un imballaggio già confezionato e chiuso, di capacità non superiore a cinque litri;

— vieta di mettere o far mettere in commercio birra non acida se il grado di acidità (pH) della stessa è pari o inferiore a 3,9;

— vieta di mettere o far mettere in commercio birra se sull'imballaggio preconfezionato della birra o sull'etichetta su di esso apposta è indicata la densità primitiva della birra,

se l'applicazione di uno o entrambi i divieti a birra importata da un altro Stato membro, nel quale è legittimamente prodotta e messa in commercio, debba essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato CEE, in quanto il commercio della birra ne risulti ostacolato o impedito».

8. L'ordinanza di rinvio del giudice di polizia economica presso il Tribunale di Arnhem è stata registrata nella cancelleria della Corte il 22 marzo 1982.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la De Kikvorsch, con l'avv. W. Aerts, del foro di Nijmegen; il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. F. Italianer, segretario generale al Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. R. Wägenbauer, in qualità

di agente, assistito dal sig. Th. van Rijn, membro del suo ufficio legale.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a comunicarle per iscritto e prima dell'udienza se le legislazioni degli altri Stati membri contengano disposizioni analoghe a quelle olandesi di cui è causa.

Inoltre, la Commissione ed il Governo dei Paesi Bassi sono stati invitati a farsi accompagnare all'udienza da un esperto in materia di produzione della birra.

Con ordinanza 17 novembre 1982, la Corte, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, ha assegnato la causa alla Seconda Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

A — *Le osservazioni della De Kikvorsch*

Basandosi sulle sentenze della Corte 20 febbraio 1979 (120/78, Rewe, Racc. 1979, pag. 649), 26 giugno 1980 (788/79, Gilli ed Andres, Racc. 1980, pag. 2071) e 19 febbraio 1981 (130/80, Kelderman, Racc. 1981, pag. 527, la De Kikvorsch assume che i divieti di cui agli artt. 6, n. 4, e 7, n. 3, del decreto olandese sulla birra sono tali da «ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari».

I suddetti articoli pongono infatti il produttore della «Berliner Kindl Weiße Bier» di fronte all'alternativa di cessare l'esportazione del suo prodotto nei Paesi

Bassi o d'adeguare il suo sistema di produzione e di etichettatura alle norme olandesi. Il modificare il sistema di produzione equivarrebbe a cambiare il carattere della sua birra in modo tale da non poter più parlare di «Berliner Kindl Weißer Bier».

La norma relativa al grado d'acidità non è giustificata da «esigenze imperative attinenti alla protezione della salute pubblica».

In proposito, il sig. Teeuwen, giurista addetto al «Produktschap voor Bier» ha dichiarato, in qualità di consulente, dinanzi al giudice di rinvio, che il grado d'acidità è determinante per la buona conservazione della birra e che considerazioni attinenti alla protezione del consumatore ed alla salute pubblica sono a base della determinazione del pH minimo di 3,9. Tuttavia, il consulente non ha motivato le sue osservazioni in quanto non ha spiegato perché un pH minimo di 3,9 è tecnicamente necessario per assicurare la buona conservazione della birra.

Un altro consulente, il sig. Kok, il quale è al servizio della divisione Affari internazionali del Ministero della sanità, igiene e paesaggio, ha peraltro contraddetto quanto dichiarato dal sig. Teeuwen, affermando che le considerazioni attinenti alla protezione della salute pubblica non hanno minimamente influito sulla fissazione del pH. Il sig. Kok ha inoltre dichiarato che la decisione del Comitato dei Ministri dell'Unione economica Benelux, in forza della quale è stato adottato il decreto sulla birra, ha determinato il grado d'acidità della stessa basandosi sulla birra bevuta tradizionalmente nel Benelux.

Pertanto al momento della stesura del decreto la possibilità che una birra po-

tesse avere un grado d'acidità inferiore a 3,9 non è semplicemente stata presa in considerazione.

Inoltre, la «Berliner Kindl Weißer Bier» è una birra famosa, fabbricata secondo i metodi tradizionali, venduta da anni nella Repubblica federale di Germania ed in altri paesi, è prodotta secondo le regole della lunga storia della produzione tedesca della birra e, a quanto consta, non vi sono mai state contestazioni concernenti la sua conservazione o la salute pubblica.

In merito al divieto di indicare la densità primitiva della birra, sul piano linguistico, i vocaboli «stamwortgehalte» ed «alcohol» in olandese, come i vocaboli «Stammwürze» e «Alkohol» in tedesco sono nettamente distinti e non presentano assolutamente alcuna analogia nella loro ortografia o nel modo di pronunciarli.

Sarebbe inoltre sottovalutare il pubblico il supporre che esso confonda fra densità primitiva e gradazione alcoolica, anche se il grande pubblico non conosce sufficientemente i processi di produzione per sapere il significato esatto dell'espressione «densità primitiva». Non si vede in che cosa il divieto di menzionare sull'etichetta la densità primitiva sia ispirato da ragioni di tutela del consumatore così imperative da giustificare il danno arrecato alla libera circolazione delle merci.

Pertanto, la De Kikvorsch propone di risolvere la questione pregiudiziale proposta nel modo seguente.

«L'applicazione di uno o di entrambi i divieti dell'art. 6, n. 4, e/o dell'art. 7, n. 3, del decreto sulla birra del 1976 alla birra importata da un altro Stato mem-

bro, nel quale è legittimamente prodotta e messa in commercio, va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato CEE, in quanto il commercio della birra ne risulti ostacolato o impedito».

B — Le osservazioni del Governo dei Paesi Bassi

In merito alla disposizione relativa all'acidità, di cui all'art. 6, n. 4, del decreto sulla birra, il Governo dei Paesi Bassi osserva che la determinazione dei livelli di pH da parte del Comitato dei Ministri dell'Unione economica Benelux, sulla quale si basa il decreto olandese sulla birra, era legata ad una concezione tradizionale del gusto della birra.

Quanto al divieto d'indicare la densità primitiva del mosto, dell'art. 7, n. 3, del decreto sulla birra, esso è stato ripreso dal precedente decreto detto «Verordening verbod vermelding stamwortgehalte van bier» (decreto relativo al divieto di indicare la densità primitiva della birra) del 1964. Tale divieto era stato allora sancito perché nei Paesi Bassi vige l'obbligo di indicare la gradazione alcoolica. È sintomatico in proposito il seguente brano della relazione annuale del «Produktschap voor Bier» per il 1964: «L'indicazione (della densità primitiva) non era obbligatoria, ma non era neppure proibita. La direzione del «Produktschap» ha ritenuto che un'indicazione del genere trasgredisse le norme relative all'indicazione della gradazione alcoolica. Essa è infatti idonea a creare confusione in quanto il consumatore, per il quale la densità primitiva è una nozione completamente sconosciuta, crederebbe di essere di fronte ad una birra di maggiore gradazione e quindi ad un prodotto di migliore qualità. Il che non favorisce neppure la lealtà nelle relazioni

commerciali. Uno studio approfondito ha posto in evidenza che, nella pratica, anche l'indicazione sull'etichetta della bottiglia delle due percentuali non è sufficiente ad eliminare la confusione dalla mente del pubblico. La direzione del «Produktschap», in uno spirito di lealtà commerciale ed al fine di prevenire la confusione, aggravata dal fatto che la densità primitiva è il più delle volte indicata sull'etichetta delle birre importate, è giunta nella determinazione di preparare un progetto di decreto relativo al divieto di indicare la densità primitiva (. . .). La qualità della birra dipende dalla percentuale di acido carbonico, il grado d'acidità, dall'aroma dovuto alla fermentazione, dall'aroma del luppolo, dall'amarrezza nonché dalla gradazione alcoolica. Le prime quattro caratteristiche non hanno nulla a che vedere con la densità primitiva, mentre la gradazione alcoolica ha solo un lontano rapporto con la stessa».

Il Governo dei Paesi Bassi conclude che il «Produktschap» ha basato il divieto di indicare la densità primitiva della birra su uno scrupolo di tutela e di informazione del consumatore.

C — Le osservazioni della Commissione

A proposito della disposizione relativa all'acidità di cui all'art. 6, n. 4, del regolamento sulla birra, la Commissione osserva che il sig. Kok ha dichiarato dinanzi al giudice di rinvio (v. supra, lett. A) che per la determinazione del grado d'acidità «ci si è basati sulla birra che si trova generalmente nel Benelux. La protezione della salute pubblica non ha minimamente influito in materia».

La suddetta dichiarazione è ampiamente confermata da una lettera del direttore dell'Institut CIVO-analyse TNO, pro-

dotta dinanzi al giudice di rinvio, nella quale si legge:

«Mi chiedete di fornire maggiori spiegazioni sul motivo della fissazione del pH di 3,9 all'art. 6, n. 4, del decreto sulla birra del 1976.

Le birre si possono preparare per fermentazione alcoolica normale o per fermentazione acida mista. Il primo metodo è usato nei Paesi Bassi e dà i tipi di birra correnti.

Nel Belgio e in Germania si fanno però fermentazioni a base di miscugli di lieviti e di batteri d'acido lattico (fermentazione acida mista) dalle quali risultano, oltre all'alcool, grosse quantità di acido lattico. Si ottengono così birre come la Lambic o la Gueuze in Belgio e, fra le altre, le Weißbier e le Weizenbier in Germania.

La determinazione di un pH di 3,9 all'art. 6 del decreto sulla birra ha in particolare lo scopo di assicurare il permanere della produzione di un certo tipo di birra, usando lieviti il più puri possibile. In tal modo si può evitare un'acidità eccessiva che non corrisponde al tipo di birra desiderato. Contemporaneamente si ottiene in tal modo la tutela da eventuali alterazioni che possono comportare valori del pH inferiori a 3,9.

(...).

Da quanto precede si desume che la disposizione di cui è causa non può essere considerata necessaria per ragioni di protezione della salute pubblica o di tutela del consumatore. Essa ha essenzialmente lo scopo di mantenere i tipi di birra che si trovano tradizionalmente nel Benelux.

Inoltre il decreto sulla birra del 1965 (Stbl 93) applicato nei Paesi Bassi sino all'entrata in vigore del decreto sulla birra del 1976, consentiva un grado di acidità inferiore a 3,9 purché la denominazione della bevanda mettesse in evidenza che non si trattava di una birra comune ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto.

Le birre acide alle quali non si applica l'art. 6, n. 4, del decreto sulla birra vanno designate, a norma dell'art. 9, n. 4, del decreto, col nome di «gueuze», «gueuze lambic» o «lambic». Ciò dimostra che la definizione di birre acide è tratta dalle birre belghe tradizionali.

Il direttore dell'Institut CIVO-analyse TNO colloca le Weißbier e le Weizenbier tedesche nella stessa categoria della gueuze e della lambic ed il sig. Teeuwen ha confermato nella sua deposizione (v. supra, lett. A) che la Berliner Kindl Weiße Bier è una birra acida. Occorrerebbero, secondo lui, analisi più minuziose per stabilire se un minore pH incida sulla conservazione della birra.

D'altra parte, non è contestato che la birra di cui trattasi è tradizionalmente prodotta in Germania ed è da tempo in commercio. La normativa tedesca, paese in cui la produzione della birra è una assai vecchia tradizione, non contiene alcuna disposizione concernente il grado di acidità. Vi si ritiene evidentemente che una disposizione del genere non sia necessaria per la buona conservazione della birra. Effettivamente, peraltro, più la birra è acida e più il pH è basso, meglio la birra si conserva.

La disposizione relativa al grado di acidità, quantomeno per quanto riguarda la birra importata, non può considerarsi necessaria per esigenze imperative attinenti alla protezione del consumatore, né giu-

stificata da motivi di tutela della salute pubblica. Il divieto di mettere in commercio nei Paesi Bassi birre importate da altri Stati membri, che non soddisfano alla suddetta condizione, costituisce quindi una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

In merito al divieto di indicare la densità primitiva del mosto, di cui all'art. 7, n. 3, del decreto sulla birra, il consumatore è pienamente in grado di distinguere fra la gradazione alcoolica e la densità primitiva, a maggior ragione quando sono entrambe indicate. Sebbene la densità primitiva non sia una nozione familiare, almeno al consumatore olandese, è eccessivo concludere che esso potrebbe ritenere che la birra che presenta tale indicazione abbia una certa gradazione alcoolica o sia un prodotto di migliore qualità. Il divieto di mettere in commercio nei Paesi Bassi birra importata da altri Stati membri, quando sull'imballaggio preconfezionato o sull'etichetta è indicata la densità primitiva della stessa, va quindi considerato una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

La Commissione propone alla Corte di risolvere come segue la questione proposta dal giudice di rinvio:

«La nozione di "misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione" di cui all'art. 30 del Trattato CEE va interpretata come comprensiva dell'applicazione alla birra importata da un altro Stato membro, nel quale è legittimamente prodotta e messa in commercio, di una disposizione di legge di uno Stato membro che vieta di mettere o di far mettere in commercio la birra se:

a) il grado di acidità (pH) della birra, esclusa la birra acida, è uguale od inferiore a 3,9

e/o

b) la densità primitiva della birra è indicata sull'imballaggio preconfezionato della birra o sull'etichetta ad esso apposta».

III — La fase orale del procedimento

L'imputata nella causa principale, rappresentata dall'avv. W. Aerts, il Governo olandese, rappresentato dal sig. J. W. de Zwaan, in qualità d'agente, assistito dal sig. G. Derdelinckx, in qualità di perito, il Governo francese, rappresentato dal sig. A. Carnelutti, in qualità d'agente, assistito dal sig. Hulaud, in qualità di perito, e la Commissione, rappresentata dal sig. Haagsma, membro del suo servizio giuridico, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza del 20 gennaio 1983.

Il Governo olandese ha confermato, all'udienza, che le disposizioni del Bierverordening relative all'acidità hanno lo scopo di definire i vari tipi di birra prodotti tradizionalmente nei paesi del Benelux e che all'atto della fissazione del grado d'acidità non hanno avuto alcun peso né considerazioni afferenti la tutela della sanità pubblica, né considerazioni relative alla tutela dei consumatori.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 febbraio 1983.

In diritto

- 1 Con sentenza 28 dicembre 1981, pervenuta alla cancelleria il 22 marzo 1982, il giudice di polizia economica presso l'Arrondissementsrechtbank di Arnhem ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE, al fine di poter valutare la compatibilità col diritto comunitario di talune disposizioni del Bierverordening (decreto sulla birra) olandese del 1976, emanato dal Produktschap voor Bier (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie del 31 agosto 1976).

- 2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso contro un importatore di birra, al quale si fa carico di aver messo in commercio nei Paesi Bassi birra importata dalla Repubblica federale di Germania e denominata «Berliner Kindl Weiße Bier», il cui grado di acidità supera il limite stabilito dall'art. 6, n. 4, del menzionato decreto, che non è stata fabbricata secondo il procedimento prescritto dall'art. 1, lett. j), per la produzione delle birre cosiddette «acide» e sulla cui etichetta è indicata la densità primitiva, in contrasto con l'art. 7, n. 3, dello stesso decreto.

- 3 Per quanto concerne le disposizioni relative all'acidità, risulta dal fascicolo, completato nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, che il decreto è stato emanato per l'attuazione della decisione 31 agosto 1973 del Comitato dei Ministri dell'Unione economica Benelux, concernente l'armonizzazione delle normative sulla birra (Testi base Benelux, 1973/74, pagg. 1680 e segg.), e che la parte pertinente del regolamento allegato a questa decisione mira a definire i vari tipi di birra prodotti tradizionalmente nei paesi del Benelux ed a garantirne il gusto caratteristico.

- 4 Il divieto di menzionare la densità primitiva della birra sul contenitore pre-confezionato o sull'etichetta apposta su di esso è stato tratto dal «Verordening verbod vermelding stamwurtgehalte van bier» (decreto che vieta la menzione della densità primitiva della birra) del 1964. Esso è connesso con l'obbligo di indicare il contenuto di alcool sulla confezione, sancito dall'art. 14, n. 1, lett. b), della «Drank- en Horecawet» (legge sulle bevande e sui bar,

alberghi e ristoranti) del 7 dicembre 1964 (Stbl 386). Emerge infatti dal fascicolo che il Produktschap ha voluto evitare il rischio di confusione tra queste indicazioni che, nei Paesi Bassi, sono entrambe espresse di regola in percentuali.

- 5 Questo è lo sfondo della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal giudice di polizia economica e intesa, in sostanza, a stabilire se l'estensione di norme nazionali di divieto, come quelle sopra descritte, alla birra importata da un altro Stato membro, nel quale essa sia lecitamente prodotta e messa in commercio, debba essere considerata misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato.
- 6 Prima di risolvere la questione del giudice a quo, va ricordato che, come la Corte ha ripetutamente affermato sin dalla sentenza 20 febbraio 1979 (causa 120/78, Rewe, Racc. pag. 649), in mancanza di una normativa comune sulla produzione e sul commercio dei prodotti di cui si tratta, gli ostacoli che risultano per la libera circolazione intracomunitaria da disparità tra le normative nazionali devono essere accettati qualora tale disciplina, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, tra l'altro, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla tutela dei consumatori.
- 7 Occorre pertanto accertare se l'estensione ai prodotti importati di disposizioni come quella di cui si discute nella causa principale sia atta ad ostacolare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e, se del caso, in quale misura ostacoli del genere siano giustificati dai motivi d'interesse generale che sono alla base della normativa nazionale. A questo scopo è necessario esaminare separatamente i due tipi di divieto di cui trattasi nel caso presente.
- 8 L'estensione alla birra importata di una normativa nazionale che vieti la messa in commercio di birra priva dei requisiti relativi all'acidità esclude che della birra lecitamente prodotta e smerciata in altri Stati membri sia messa in commercio nello Stato membro considerato. Questo ostacolo alla libera cir-

colazione delle merci tra gli Stati membri non può essere giustificato dall'intento di definire i vari tipi di birra prodotti tradizionalmente in una determinata parte della Comunità e di garantirne il gusto caratteristico. In particolare, nessuna considerazione inerente alla tutela del consumatore nazionale milita a favore di una norma che impedisca a quest'ultimo di assaggiare birra prodotta secondo procedimenti tradizionali diversi seguiti in un altro Stato membro e la cui etichetta indichi chiaramente che essa proviene da un altro Stato membro.

- 9 Questa parte della questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che, qualora la normativa relativa al commercio della birra emanata da uno Stato membro allo scopo di definire i vari tipi di birra prodotti tradizionalmente in una determinata parte della Comunità e di garantirne il gusto caratteristico vieti la messa in commercio di qualsiasi birra il cui grado di acidità superi un certo livello, a meno che questa birra non sia ottenuta mediante procedimenti tradizionalmente seguiti in questa parte della Comunità per produrre birra acida, l'estensione di detto divieto alla birra lecitamente prodotta e messa in commercio in un altro Stato membro dev'essere considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato.
- 10 Anche se l'estensione ai prodotti importati del divieto di indicare determinate informazioni sulla confezione di un prodotto non esclude in modo assoluto l'importazione nello Stato membro di cui trattasi di prodotti originari di altri Stati membri, ciò non toglie che essa è atta a rendere il loro smercio più difficile o più oneroso a causa della necessità di modificare l'etichetta con la quale il prodotto è lecitamente messo in commercio nello Stato membro in cui è fabbricato.
- 11 L'art. 30 del Trattato non osta affatto a che uno Stato membro tuteli i suoi consumatori contro l'opposizione di etichette atte ad indurre in errore l'acquirente. Questa tutela è anzi prescritta dall'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legi-

slazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1).

- 12 Detta tutela dei consumatori può anche comportare il divieto di fornire determinate informazioni sul prodotto, soprattutto se tali informazioni possono essere confuse dal consumatore con altre informazioni prescritte dalle norme nazionali. Orbene, se questo divieto viene applicato ai prodotti provenienti da un altro Stato membro, in modo da imporre la modifica delle etichette originarie di detti prodotti, è inoltre necessario che queste etichette siano effettivamente idonee a creare la confusione che le norme nazionali mirano ad escludere. Le valutazioni di fatto occorrenti per accertare se esista o no questo rischio di confusione spettano al giudice nazionale.
- 13 L'ultima parte della questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che l'estensione, da parte di uno Stato membro, del divieto di menzionare la densità primitiva della birra sul contenitore preconfezionato o sull'etichetta su di questo apposta, alla birra importata da altri Stati membri, che renda necessaria la modifica dell'etichetta sotto la quale la birra importata è lecitamente smerciata nello Stato membro esportatore, va considerata misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato, a meno che la suddetta menzione, tenuto conto delle sue modalità specifiche, non sia atta ad indurre in errore l'acquirente.

Sulle spese

Le spese sostenute dai Governi della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal giudice di polizia economica presso l'Arrondissementsrechtbank di Arnhem con sentenza 28 dicembre 1981,

dichiara:

- 1° Qualora la normativa relativa al commercio della birra emanata da uno Stato membro allo scopo di definire i vari tipi di birra prodotti tradizionalmente in una determinata parte della Comunità e di garantirne il gusto caratteristico vieti la messa in commercio di qualsiasi birra il cui grado di acidità superi un certo livello, a meno che questa birra non sia ottenuta mediante procedimenti tradizionalmente seguiti in questa parte della Comunità per produrre birra acida, l'estensione di detto divieto alla birra lecitamente prodotta e messa in commercio in un altro Stato membro dev'essere considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato.
- 2° Qualora una normativa del genere vieti di menzionare la densità primitiva della birra sul contenitore preconfezionato o sull'etichetta su di questo apposta, l'estensione di questo divieto alla birra importata da altri Stati membri, che renda necessaria la modifica dell'etichetta sotto la quale la birra è lecitamente smerciata nello Stato membro esportatore, va considerata misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato, a meno che la suddetta menzione, tenuto conto delle sue modalità specifiche, non sia atta ad indurre in errore l'acquirente.

Pescatore

Due

Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 marzo 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore